

COMUNICATO

ALCOLE UTILIZZATO PER PRODUZIONE DI IGIENIZZANTI

L'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato una crescente carenza di prodotti denaturanti per l'alcol etilico destinato alla fabbricazione di prodotti con funzione igienizzante.

Al riguardo, al fine di garantire la corretta applicazione dell'esenzione da accisa prevista dall'art.27, comma 3, lettera b) del D.lgs 504/95 per l'alcol destinato alla produzione dei suddetti disinfettanti, l'Agenzia, con la direttiva 95971 del 19 marzo 2020, ha impartito specifiche disposizioni, valide per l'intera durata dell'emergenza, volte a superare la predetta criticità di approvvigionamento e ad introdurre semplificazioni procedurali per garantire, da un lato, un impulso alla fabbricazione dei disinfettanti e, dall'altro, la prescritta esenzione agli aventi diritto.

In particolare, con la suddetta direttiva:

- sono state autorizzate nuove formule di denaturazione per l'alcole destinato alla fabbricazione di prodotti igienizzanti, basate su sostanze denaturanti abbondantemente disponibili sul mercato nazionale;
- è stata prevista la possibilità per i fabbricanti di prodotti igienizzanti di sostituire tali sostanze nelle formule in precedenza autorizzate, al posto di altri denaturanti attualmente non disponibili per via dell'emergenza in atto;
- è stata definita la procedura per consentire la produzione, senza pagamento dell'accisa, dei disinfettanti ai fabbricanti professionali (ad esempio: farmacie, laboratori, centri di ricerca, ecc) che richiedono per la prima volta l'autorizzazione all'impiego dell'alcole denaturato in uso esente solo per le necessità contingenti legate al periodo emergenziale;
- è stata introdotta e disciplinata la facoltà di effettuare denaturazioni straordinarie dell'alcol etilico anche presso distillerie di produzione non munite di opifici allo scopo dedicati;
- è stato ammesso l'impiego dell'alcole denaturato con eurodenaturante, ordinariamente reperibile presso i supermercati per l'utilizzo tal quale, per la fabbricazione dei prodotti in oggetto indicati. Tale impiego può essere liberamente effettuato senza alcun vincolo di comunicazione o di preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria;

Infine, in via del tutto residuale e straordinaria, solo laddove le sopra esposte procedure non risultino sufficienti per garantire la fornitura di alcole denaturato ai fabbricanti, sono state definite le modalità con le quali gli Uffici delle dogane possono autorizzare - e, ad emergenza conclusa, controllare - il trasferimento di alcole puro, non denaturato, in esenzione da accisa verso i fabbricanti stessi, previa presentazione di una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante l'impossibilità oggettiva di reperimento di alcole denaturato per i quantitativi necessari alle rispettive produzioni di igienizzanti.

Roma, 19 marzo 2020